COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG

Congedi:

PRESIDENTE 185

Disegno di legge (*Seguito dell'esame degli articoli*):

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia, parziaria e compartecipazione (175). 185

PRESIDENTE 185, 186, 188, 189, 191, 192, 194, 195, 197

CIMENTI 186

ADONNINO 186

FINA 186, 191

BURATO 186, 190

TOMMASI 187

MICELI 187, 188, 192, 195, 197

GUI, *Relatore per la maggioranza* 187, 189, 191, 193, 195, 196

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . 187, 191, 192, 193, 195, 197

RIVERA 188, 189

BENVENUTI 190, 191, 194

CHIARINI 190

MARENGHI 190

CREMASCHI OLINDO 191

BONOMI 193

ZANFAGNINI 195, 197

LOPARDI 196, 197

PALAZZOLO 196

GRIFONE, *Relatore di minoranza* 197

La seduta comincia alle 9,30.

GUI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Gallo Elisabetta e Gatto.

Seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Passiamo all'articolo 14-II:

(*Cauzione*).

« Agli effetti della corresponsione del canone, si computano gli interessi percepito dal locatore sulla cauzione ricevuta ».

All'articolo 14-II vi è il seguente emendamento aggiuntivo Roselli e Chiarini:

« *Aggiungere, in fine*: la cauzione può essere sostituita da fideiussione ».

Onorevole Chiarini, insiste?

CHIARINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 14-II nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

L'articolo 15 è stato discusso ed approvato in Assemblea; passiamo quindi all'articolo 15-III:

(*Affitto di terreni pascolativi*).

« Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore a

una annata agraria, a quelli di malgheria per l'alpeggio e lo sverno del bestiame ed alle altre forme di concessione per l'utilizzazione delle erbe ».

L'onorevole Cimenti ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« La norma di cui al comma precedente non si applica per i contratti di fitto delle malghe di proprietà dei comuni di montagna ».

L'onorevole Cimenti ha facoltà di illustrarlo.

CIMENTI. Si sa quale è la situazione finanziaria dei comuni di montagna: essa è stata prospettata più volte in numerosissimi convegni. L'onorevole ministro ricorda, credo, il convegno di Brescia, dove egli pure ha parlato e dove gli sono state prospettate le situazioni finanziarie dei comuni di montagna, i quali fanno soltanto calcolo per il loro bilancio di entrata sull'affitto delle malghe e sul reddito del patrimonio boschivo.

Ora, per quanto riguarda il patrimonio boschivo, ciascuno sa, e l'onorevole ministro meglio di me, in quale situazione siano i boschi, mentre, a causa della impossibilità di emigrazione da parte dei lavoratori della montagna, sulle finanze dei comuni grava anche l'onere derivante dalla disoccupazione.

Vi sono due situazioni che debbono essere considerate:

1°) che qui non si tratta di infrangere l'equo canone, perché non sono, in genere, i coltivatori diretti che portano i propri bovini alle malghe di montagna;

2°) la situazione finanziaria dei comuni non consente di cedere le malghe ad equo prezzo ma richiede che anche per una lunga tradizione, attraverso l'asta, giuochi la possibilità di sfruttare economicamente al massimo il valore della malga attraverso la concessione del pascolo.

Per queste considerazioni, che sono oggetto di memoriali, di preghiere dei sindaci della montagna, vorrei trovare l'animo consenziente dei commissari e soprattutto il consenso dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore.

Ho detto che in tal modo non vi è assolutamente il pericolo di incidere sui fondamenti della legge, ma si tratta soltanto di salvaguardare la situazione economica dei comuni di montagna.

ADONNINO. Non sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Cimenti, più che altro per una questione di principio.

Ho l'impressione che troppe volte si segua, nella nostra elaborazione legislativa, l'uso di sancire un principio, e, subito dopo di ammettere una serie di eccezioni, sia pure apprezzabilissime.

Per la questione in esame, ad esempio, saranno le commissioni dell'equo canone che dovranno tener conto della particolare situazione dei comuni di montagna, senza bisogno che noi costituiamo in questa sede una deroga al principio dell'equo canone.

Badate che queste eccezioni che noi andiamo facendo hanno un carattere ancora più grave in rapporto alla legislazione vincolistica che noi stabiliamo. Quando stabiliamo un vincolo, levare poi questo vincolo, apportare una libertà per casi speciali, può portare a delle conseguenze enormi.

FINA. Posso trovarmi d'accordo con l'onorevole Cimenti per quanto attiene alla situazione dei comuni di montagna, ma non posso essere d'accordo con le sue affermazioni, che i pascoli di montagna vengono concessi a degli impresari industriali.

So per esperienza, in quanto ho fatto parte per oltre un anno della Commissione della mia provincia di Vicenza, che effettivamente il 90 per cento di coloro che affittano le malghe è costituito da coltivatori diretti che portano il loro bestiame, e che si associano con altri coltivatori. Debbo insistere perché la questione dell'asta è una questione che assolutamente non approvo. È proprio uno sfruttamento da parte dei comuni, perché ho visto che si crea una concorrenza spietata e quei disgraziati coltivatori, che non hanno nessuna altra possibilità di pascolo per il loro bestiame, e sono costretti a pagare fino a 4 quintali di latte per ogni capo bovino. Questo è ingiusto, perché sappiamo che una vacca di montagna produce al massimo dai 4 ai 6 quintali di latte.

Sono pertanto contrario al comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Cimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Mannironi ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« comprese le concessioni amministrative di terreni appartenenti al demanio e ad altri enti pubblici anche se fatte a seguito di asta ».

BURATO. In assenza del proponente, faccio mio l'emendamento e lo svolgerò brevemente.

Praticamente questo emendamento è in contrasto, mi pare, almeno in parte, con l'emendamento dell'onorevole Cimenti.

Io però, qui, vi prego di tener conto che noi parliamo di equo canone ed equo mi pare che sia il concetto che dovrebbe valere per

tutte le situazioni e tutte le condizioni, e quindi anche per le amministrazioni comunali, che non possono pretendere di sanare il proprio *deficit* di bilancio alzando arbitrariamente gli affitti dei propri terreni.

Io mi permetterei di sollecitare l'approvazione di questo emendamento tendente a regolare il sistema dei contratti di affitto con un'estensione del principio dell'equo canone.

TOMMASI. Sono del parere dell'onorevole Cimenti, poiché le considerazioni che egli ha svolto, a mio parere, sono giuste.

Di solito (almeno nella mia zona) chi affitta le malghe è un vero impresario e non un coltivatore diretto.

MICELI. Noi siamo contrari all'emendamento Cimenti e favorevoli all'emendamento Mannironi, svolto dall'onorevole Burato, per i motivi che dirò appresso.

Noi vediamo la questione dell'equo canone oltre come una questione di giustizia e di equità, come una questione che influisce sul prezzo dei prodotti e sul mercato della terra. Ora, se noi ammettiamo delle eccezioni, è evidente che non raggiungiamo questo scopo. Quando per alcune terre noi superiamo il canone fissato dalla commissione con l'asta, noi per un determinato settore non raggiungiamo lo scopo di avere un canone tale che possa influire in un certo senso favorevolmente sul costo di produzione. Non solo, ma in fondo modifichiamo il mercato della terra. Noi influiamo anche sul canone determinato dalla commissione poiché essa tiene conto delle medie condizioni esistenti. Ora, se eleviamo alcuni elementi delle condizioni esistenti, questo influisce anche sulla media.

Quindi sono contrario all'emendamento Cimenti. Sono favorevole a quello dell'onorevole Mannironi perché viene incontro al nostro concetto dell'equo canone.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento Cimenti devo fare alcune precisazioni, a parte il contrasto tra le argomentazioni dell'onorevole Cimenti e quelle dell'onorevole Burato perché evidentemente, se si fa una eccezione per i comuni, questa diventerebbe altrettanto giustificata per le opere pie o per altri enti pubblici.

Devo precisare che l'articolo 15 ed in genere tutto il dispositivo dell'equo canone non riguarda soltanto i coltivatori diretti. L'equo canone vale per tutti i contratti di affitto, indipendentemente dal fatto che si tratti di coltivatori diretti o meno. Perciò l'osservazione che non si contrasti col principio dell'equo canone perché i concorrenti a questo affitto non sono coltivatori diretti è un'argomentazione che non regge.

Quali sarebbero le conseguenze se noi sottraessimo questo contratto di affitto all'equo canone? Che questi contratti sarebbero iniqui. Ciò non è possibile, poiché non si deve ammettere che vengano sanzionati, proprio da parte dei comuni, dei canoni che sarebbero disonesti. Perciò non vedo, pur essendo convinto anch'io che i comuni di montagna sono particolarmente poveri e in condizioni di disagio, che possa essere questa la via per favorirli. Una via potrà essere quella cui abbiamo accennato in sede di discussione generale di questa legge, cioè quella degli sgravi fiscali. Oppure un'altra via potrebbe essere questa: che la commissione dell'equo canone, nel fissare il canone stesso, tenga presenti le situazioni e le esigenze particolari. Ma ammettere qui una eccezione noi non lo possiamo fare, perché vorrebbe dire sanzionare in questa legge la possibilità di canoni iniqui. Perciò, esprimo parere contrario all'emendamento dell'onorevole Cimenti.

A proposito dell'emendamento Mannironi sostenuto dall'onorevole Burato, devo dire che tutto l'oggetto di questa legge non riguarda le concessioni amministrative poiché essa riguarda tutti i rapporti contrattuali. Se usciamo dal campo dei contratti ed entriamo in quello delle concessioni amministrative ne viene la necessità di considerare anche la durata e la giusta causa. Così, naturalmente, andiamo totalmente fuori del sistema che è considerato da questa legge, che riguarda le contrattazioni e non le concessioni amministrative.

Per quanto riguarda ciò che è stato detto circa le aste io dico che questo può essere un problema che riguarda il contratto di affitto ma non le concessioni amministrative. Accade però che le amministrazioni hanno già introdotto questa regola: che nel fare l'asta per l'affitto mettono dei massimi e dei minimi che sono previsti dalle commissioni dell'equo canone. Io ritengo che questa sia materia di regolamento poiché lì potremmo stabilire una indicazione, da dare alle amministrazioni che fanno questa asta, in materia di affitto ma non in materia di concessioni amministrative. Perciò esprimo parere contrario anche per l'emendamento Mannironi.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. I due emendamenti proposti si elidono perché antitetici. Uno vuole estendere il principio della legge anche alle concessioni amministrative, l'altro vuole restringere, per talune categorie di beni, per i quali invece l'altro richiede esplicitamente l'applicazione del-

la legge, l'applicazione della legge stessa. In questa parte i due emendamenti contrastano e si elidono.

Perciò io dico: rimaniamo nel sistema della legge. Il sistema dell'asta potrà essere regolato in un regolamento di applicazione, come ha detto l'onorevole relatore.

Se vogliamo fare una eccezione, questa dovrebbe essere estesa a tutti i beni degli enti pubblici, cosicché noi rinnegheremmo quello che è il principio dell'equo canone. Non è vero che si possa limitare l'eccezione alle malghe, poiché le dovremmo ammettere per tutta una serie di beni di eguale importanza economica, il che farebbe franare la legge.

L'emendamento dell'onorevole Mannironi richiede l'applicazione dell'equo canone a tutti i terreni degli enti pubblici anche se concessi mediante asta. Io potrei essere d'accordo con ciò che propone l'onorevole Mannironi — mentre sono contrario all'emendamento Cimenti — ma preferirei non specificare niente in questa sede.

Siamo di fronte ad un rapporto nel quale lo Stato conserva un potere di sovranità: non si tratta del normale rapporto contrattuale civile.

Si tratta, soprattutto, di beni non patrimoniali ma di beni che appartengono al demanio dello Stato. Ed io non vorrei turbare il sistema del nostro diritto pubblico in questa materia.

In definitiva propongo alla Commissione di rimanere al testo della legge e di respingere i due emendamenti in quanto in sede di regolamento, tenendo conto delle opinioni espresse, potremo conciliare l'asta con il principio dell'equo canone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15-II nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Voteremo adesso l'emendamento aggiuntivo Mannironi-Burato:

« comprese le concessioni amministrative di terreni appartenenti al demanio o ad altri enti pubblici anche se fatte a seguito di asta ».

MICELI. Dichiaro che voteremo a favore di questo emendamento. Forse concordo con l'onorevole ministro circa la non estensione della legge alla durata perché questo comprometterebbe effettivamente tutto lo scopo della concessione amministrativa. Però, per quanto riguarda il pascolo, non vedo perché lo Stato, nella concessione, non debba tener conto di quello che è stabilito dalle commissioni dell'equo canone. In alcune zone, poi, le concessioni sono così vaste che determinano di per se stesse un mercato della terra, a cui si uniforma il mercato normale.

Può darsi che ciò che è stabilito nell'emendamento possa essere detto in sede di regolamento, ma io non vedo nessuna difficoltà alla sua approvazione in questa sede. Lo Stato deve fissare un prezzo per la concessione da dare. Con quale criterio deve fissarlo? È logico che si segua il criterio dell'equo canone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Mannironi-Burato.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Cimenti.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Rivera ha presentato la seguente proposta di articolo aggiuntivo:

« L'affitto delle erbe da pascolo, in terreni non suscettibili di coltivazioni redditizie, è da considerarsi come affitto di terreno agrario, la cui durata non può essere inferiore a tre anni ».

L'onorevole Rivera ha facoltà di illustrare la sua proposta.

RIVERA. Della necessità di questa norma abbiamo una prova qui, nell'agro di Roma, come nell'agro di Foggia, dove c'è una crisi che danneggia tutta quanta l'agricoltura, nel senso che i contratti di affitto delle terre da pascolo sono veramente strangolatori nel tempo e nella spesa: nel tempo perché le concessioni di erbe da pascolo si danno in ottobre e nel maggio sono finite; e nella spesa, per la esosità delle condizioni, conseguenza economica del fatto che queste terre si sono ridotte di numero e d'estensione, sì che questi poveri pastori oggi devono farsi concorrenza per prenderle in affitto. I proprietari delle terre, che non fanno nulla, e che hanno ancora il cespite derivante dal taglio delle erbe, realizzano dei profitti veramente favolosi e riescono ad assorbire quasi totalmente il guadagno di questi modesti pastori.

Io credo che, dal momento che sono stati prorogati tutti quanti gli affitti, questa che si chiama vendita di erbe, e che sostanzialmente è un affitto di terreni, dovrebbe essere prorogata; tanto più che in questo caso l'interesse del conduttore coincide con l'interesse generale. Se noi, invece di mantenere questo uso del fitto dei pascoli per un periodo di tempo di pochi mesi, potessimo stabilire una durata da due a tre anni, daremmo non solo un

respiro all'industria pastorizia, ma avremmo anche un miglioramento dei pascoli, in quanto certe spese necessarie ed urgenti per il loro buono stato sarebbero fatte. Mentre se si continueranno a ridurre le possibilità di questi pastori, la campagna non solo seguiterà a spopolarsi ma finirà con l'essere abbandonata da questa gente residua.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. La questione prospettata dall'onorevole Rivera è di notevole interesse. Appunto per ciò ritengo che sia necessario un esame più approfondito.

Con la piena ed esplicita riserva di ritornare sull'argomento e di collocare l'articolo al posto corrispondente, propongo di rinviare l'esame di questa proposta alla fine del titolo sull'affitto.

RIVERA. D'accordo.

PRESIDENTE. Rimane allora così stabilito. Passiamo all'articolo 15-III, al quale non sono stati presentati emendamenti:

(*Commissione tecnica provinciale*).

« Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è costituita in ogni provincia una Commissione tecnica per la locazione dei fondi rustici composta:

dell'ispettore agrario provinciale;

di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori;

di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti;

di un rappresentante degli affittuari conduttori;

di un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti;

di tre esperti in materia agraria, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi locali, uno dalle organizzazioni degli affittuari, uno collegialmente dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi locati e degli affittuari, ovvero, in caso di disaccordo, dal prefetto.

« Agli effetti delle determinazioni relative agli affitti di pascolo e alle altre concessioni per utilizzazione delle erbe, la Commissione è integrata da un rappresentante dei locatori di pascolo e di un rappresentante degli affittuari di pascolo.

« La Commissione è presieduta dal Prefetto, che può delegare l'Ispettore agrario o un suo rappresentante ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15-IV:

(*Compiti della Commissione tecnica*).

« Spetta alla Commissione tecnica provinciale:

a) indicare in conformità di quanto stabilito dall'articolo 15, per ogni triennio, distinguendo le zone e le qualità dei terreni, l'ammontare del canone da considerarsi equo;

b) accertare la durata del ciclo di rotazione culturale prevista all'articolo 1;

c) rilevare annualmente il prezzo medio dei prodotti di libero mercato, agli effetti dell'eventuale commutazione in danaro del canone fissato in tali prodotti;

d) esprimere il proprio parere in merito alle eventuali deroghe al disposto dell'articolo 30 della presente legge;

e) esprimere il proprio parere circa la utilità e la convenienza delle migliorie a termini dell'articolo 18 della presente legge.

« L'Ispettore compartimentale agrario può, entro trenta giorni dalla pronuncia, ricorrere alla Commissione centrale di cui all'articolo 15-IV avverso le determinazioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo ».

Anche a questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15-V:

(*Commissione tecnica centrale*).

« Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituita una Commissione tecnica centrale per la locazione dei fondi rustici, presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato, e composta di quattro esperti, di tre rappresentanti della proprietà e di tre rappresentanti degli affittuari, nominati dal Ministro, sentite le organizzazioni sindacali.

« La Commissione centrale stabilisce le direttive alle quali devono attenersi le Commissioni provinciali, ne riesamina le decisioni in caso di ricorso da parte dell'Ispettore agrario compartimentale e si sostituisce ad esse nei casi previsti dall'articolo 15-VI ».

Non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15-VI:

(*Durata delle Commissioni tecniche*).

« Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale durano in carica tre anni e possono essere confermate, in tutto o in parte.

« I loro componenti possono, per giustificato motivo, essere sostituiti prima della scadenza del loro mandato ».

Non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15-VII:

(*Funzionamento della Commissione tecnica provinciale*).

« In caso di mancato funzionamento della Commissione tecnica provinciale, a causa dell'assenza per tre sedute della metà dei componenti, il Ministro dell'agricoltura può provvedere alla sostituzione di essi.

« Qualora, anche così modificata, la Commissione non adempia le sue funzioni, il Ministro può deferire alla Commissione tecnica centrale l'esame delle questioni pendenti ».

Non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 16 (*Qualifica di coltivatore diretto*) è stato rinviato all'articolo 32-IX.

Passiamo all'articolo 17:

(*Oggetto dell'affitto a coltivatore diretto*).

« L'affitto a coltivatore diretto si estende a tutte le coltivazioni del fondo. L'esclusione dal contratto di talune colture è consentita solo se risponda a particolari esigenze della produzione e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo.

« La disposizione del comma precedente non si applica agli affitti di pascolo di terreni alberati o di boschi ».

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Benvenuti, così formulato:

« *Premettere all'articolo quale proposto dalla Commissione la seguente formula:*

« Salvo il diritto del locatore alle colture legnose d'alto e basso fusto da praticarsi sulle ripe del fondo locato (l'affitto a coltivatore diretto si estende a tutte le, ecc.) »; *subordinatamente aggiungere al secondo comma dell'articolo la seguente formula*:

« Tale disposizione non si applica altresì all'affitto di terreni dotati di alberature di alto o basso fusto di spettanza del locatore che vengono consegnate all'affittuario per il godimento durante la locazione secondo le norme stabilite dal contratto ».

L'onorevole Benvenuti ha facoltà di svolgere l'emendamento.

BENVENUTI. Il mio emendamento dovrebbe rappresentare soltanto un chiarimento. Il testo della Commissione potrebbe venir interpretato in questo senso, che le coltivazioni di alto fusto che stanno sulle ripe dei seminativi e dei prati debbano essere comprese nell'affitto. Nella Valle Padana tradizionalmente la coltivazione d'alto fusto, particolarmente del pioppo, è di spettanza del proprietario, con il diritto da parte dell'affittuario di godere della ramaglia e di altri piccoli tagli.

Nel caso che queste coltivazioni si debbano intendere comprese nell'affitto, si porrebbe il problema di chi le esercita. Finora esse sono state lasciate ai proprietari, in vista della lunghezza del ciclo di coltivazione; mentre l'affittuario dovrebbe tagliare la coltivazione, o farsela pagare: si andrebbe a sconvolgere una coltura secolare. Ecco perché ho esposto il mio dubbio in due formulazioni differenti.

Alcuni colleghi mi hanno fatto osservare che non si tratta di una coltivazione, ma di una dotazione che viene data in consegna e che viene restituita a fine locazione. Effettivamente, il locatore, secondo la prassi più recente, impianta a sue spese la piantagione e in conseguenza in certo senso acquista autentica figura di coltivatore. Ecco perché il testo, come è formulato, mi sembra poco chiaro.

BURATO. Non è necessaria la precisazione contenuta nell'emendamento Benvenuti perché, normalmente le piante vengono date in godimento all'affittuario.

Vi è un solo caso, a mio avviso, nel quale si può parlare di coltivazione ed è per la pianta del pioppo, perché è l'unica che viene interamente utilizzata al fine della produzione. Solo in questo caso vi può essere luogo ad una esplicita riserva. Negli altri casi è consuetudine locale che le piante date in consegna all'affittuario devono essere restituite, salvo il godimento di quella che è la chioma.

Quindi, mi pare superfluo l'emendamento.

CHIARINI. Pregherei di non insistere nell'emendamento, perché esso disciplina un settore ove da moltissimi anni vigono usi locali che non conviene mutare.

BENVENUTI. Si tratta di stabilire questo: se la piantagione legnosa è esclusa o meno da quanto prevede l'articolo 17. Se è esclusa, l'emendamento è inutile.

MARENGHI. In quasi tutti i contratti di affitto l'affittuario riceve in consegna le piantagioni legnose. L'affittuario non può estirpare una pianta e venderla, perché questa

è sempre di proprietà del locatore. Anche il pioppo non è dell'affittuario, almeno che ciò non sia specificamente indicato nel contratto.

L'obiezione del collega Benvenuti è giusta, perché se noi stiamo alla lettera dell'articolo, sembrerebbe che tutta la coltivazione, quindi anche la legnosa, fosse compresa nel contratto di affitto.

Però non credo che sussistano possibilità di dubbio, perché per consuetudine l'albero è sempre di dotazione del fondo dato in consegna, onde l'affittuario non può venderlo o estirparlo.

PRESIDENTE. Il contratto di locazione, di affitto di fondi rustici, dà diritto all'affittuario di fare tutte quelle operazioni che si riferiscono al godimento della cosa locata.

Ora, con ogni probabilità, il taglio della pianta non appartiene al titolo del godimento.

BENVENUTI. È da definire.

PRESIDENTE. Il taglio di piante, salvo che si tratti di piante cedue, non è di pertinenza dell'affittuario, bensì del proprietario, eccetto le foglie, le ramaglie, che si intendono comprese nel godimento.

Quindi, a mio parere, salvo l'ipotesi del bosco ceduo, il taglio del bosco non è di pertinenza dell'affittuario, ma del locatore.

Ma vi è un'altra questione ed è questa: il fondo è concesso in affitto così come si trova al momento dell'affitto stesso e quindi comprende anche determinate piante. Queste piante in corso di affitto possono essere tagliate dal proprietario oppure no? Questa mi pare sia la questione da risolvere.

CREMASCHI OLINDO. Nelle nostre zone vi è questa consuetudine: l'affittuario prende in dotazione queste piante e ogni anno si fa lo scarto nei filari. Se il tronco non è atto al lavoro, cioè, se la pianta è di scarto, allora se la trattiene l'affittuario.

D'altra parte se il piantamento è un piantamento *ex novo*, allora il proprietario lo cura fino a che non sia giunto a produzione. In quel particolare caso la cura del piantamento nuovo, della vite o dell'albero, è a carico del proprietario fino a che la pianta non ha raggiunto un determinato sviluppo. Queste sono norme che già esistono.

FINA. Nella mia zona, in molti contratti vi è la consuetudine da parte del proprietario di riservarsi il taglio di piante, particolarmente di alto fusto, necessarie per la manutenzione, diciamo così, dei fabbricati od altro, in certi limiti stabiliti, appunto, nel contratto.

Questo lo dico per accennare, come ha fatto l'onorevole Cremaschi, a consuetudini che esistono anche da noi. Se sono piante legnose, si spaccano e si dividono a metà. Ma il proprietario in molti casi si riserva il taglio di talune piante che possono occorrere per usi aziendali.

BENVENUTI. A mio avviso, il dubbio maggiore è ingenerato dal secondo comma dell'articolo 17, là dove è detto che « la disposizione del comma precedente non si applica agli affitti di pascolo di terreni alberati o di boschi ».

GUI, *Relatore per la maggioranza*. La questione sollevata dall'onorevole Benvenuti è in verità molto complicata, tanto è vero che i pareri dei commissari sono discordi.

Io, prima di tutto vorrei rispondere all'ultima osservazione dell'onorevole Benvenuti, relativa al secondo comma dell'articolo 17: non mi pare che vi sia adito a dubbi, perché, l'affitto di pascolo importa che l'affittuario sfrutti solo il pascolo, nemmeno le ramaglie. Non vi è nemmeno il caso della custodia. Io rimango del parere che l'articolo nella sua attuale formulazione risponda allo scopo, per quanto vi possano essere quelle ipotesi marginali cui ha accennato l'onorevole Benvenuti. Perché, o si tratta di alberatura intesa come dotazione (ed allora mi sembra cosa ovvia non estendere l'affitto a queste coltivazioni) o si vuole intendere come coltivazione ed allora è già prevista una esclusione nell'articolo 17.

La interpretazione più ovvia è quella che considera questi casi come dotazione e perciò l'affitto non si estende alla coltivazione stessa. Ma anche, ripeto, se si consideri alla stregua della seconda ipotesi, vi è la possibilità di esclusione di queste coltivazioni dall'affitto, perché ciò è previsto dalla formulazione dell'articolo 17.

Perciò mi sembra, in ultima analisi, che non sia necessario introdurre l'emendamento proposto dall'onorevole Benvenuti.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come voi sapete il contratto di affitto di fondi rustici è quel contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile od immobile per un determinato tempo.

Ora, « far godere » non significa appropriarsi di una parte del capitale, ma godere dei frutti di questo stesso capitale.

Ecco perché le ipotesi considerate a proposito dell'emendamento Benvenuti sono diverse le une dalle altre.

Io desidero, per prima cosa, dare ragione del secondo comma dell'articolo 17, perché in

questo comma è considerata una ipotesi, quella dei frutti e non del capitale.

Il secondo comma dell'articolo 17 dice: « La disposizione del comma precedente non si applica agli affitti di pascolo, di terreni alberati o di boschi ».

Con questo non si è voluto dire che con l'affitto del terreno si sia voluto assicurare un diritto dell'affittuario di far proprie le piante. No, si è voluto assicurare il diritto, per gli affitti di pascolo, di terreni alberati o di boschi, di far propri i frutti delle piante. Perché, possiamo avere l'affitto di un terreno alberato che si affitta nell'intervallo fra una produzione e l'altra della terra, ma l'affitto si estende unicamente ai frutti delle piante.

L'ipotesi dell'onorevole Benvenuti è duplice. Anzitutto riguarda il diritto di utilizzare i frutti delle piante. Ora, la pianta di alto fusto non è in condizioni diverse rispetto alla pianta di basso fusto. L'affitto si estende al pascolo, al prodotto delle piante ma non riguarda la pianta in se stessa e non dà diritti sulla pianta. Per la pianta da legno o il cui frutto si ricava dalle foglie (l'ipotesi dell'onorevole Benvenuti) il diritto dell'affittuario, se si tratta di una pianta il cui prodotto viene dato dalle foglie, si applica sulla foglia, per esempio sulla foglia del gelso. Non si è voluto nemmeno escludere il diritto alle ramaglie in quanto esse possono essere considerate come frutto della pianta destinata a dare il legno.

La cosa cambia aspetto quando si tratta della pianta in se stessa e non dei rami che sono, normalmente, coltivazione.

Ora, la pianta è un capitale, è una parte del fondo e non un frutto del fondo. Allora, il giorno in cui la pianta venga a maturazione a chi spetta questa parte del fondo? È chiaro che spetta al proprietario. La questione sollevata dal Presidente è questa: il proprietario ha diritto di tagliare questa pianta giunta a maturazione? Io ritengo che il proprietario abbia diritto di fare propria ogni parte della pianta.

Io direi che estendere l'affitto anche alle piante ha voluto dire semplicemente questo: estendere l'affitto ai frutti delle piante e non estenderlo al capitale pianta.

Cosa abbiamo avuto presente? La situazione dell'Italia meridionale in cui si concede in affitto o in partecipazione non l'uliveto ma la terra dell'uliveto per piantarvi il grano o altre colture.

Quindi, secondo me, le ipotesi dell'onorevole Benvenuti sono esplicitamente comprese in questa esclusione. Ma se la Commissione ritenesse di formulare diversamente l'articolo io non mi opporrei.

PRESIDENTE. A me pare che tutti siamo d'accordo su questo: che quando l'affitto del fondo rustico comprende piante con alberatura di alto o basso fusto, all'affittuario spetta il frutto di queste piante, e non gli spetta la dotazione del capitale che è spettanza del locatore.

Ora, di fronte a questa posizione, che deriva necessariamente dalla natura stessa del contratto di affitto, io domando se sia il caso di introdurre una chiarificazione mediante la quale, per esempio, si dica che, nel caso di affitto di terreni, dotati di alberatura di alto o basso fusto, spetta al locatore il taglio delle alberature giunte a maturazione, in conformità degli usi.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per l'articolo 1615 del Codice civile, che ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, nell'affitto di un fondo rustico spettano all'affittuario i frutti e le altre utilità della cosa, ma non spetta il capitale. Ora l'ipotesi posta riguarda una parte del capitale affittato. Noi non abbiamo mai pensato di escludere che l'albero invecchiato sia e resti di proprietà del proprietario del fondo, nonostante l'affitto. Abbiamo voluto escludere il godimento dell'albero separato dal godimento della terra; ma con questo non significa che una pianta giunta a maturazione e che deve essere abbattuta non sia una cosa ben diversa dai frutti dell'albero. Il capitale pianta non entra nell'affitto.

Si è parlato dell'affitto di boschi. Io ritengo che l'affitto di boschi non sia un affitto nel senso del Codice civile, ma sia una vendita del taglio. Ora le preoccupazioni dell'onorevole Benvenuti mi pare possano trovare soddisfazione piuttosto che in un emendamento — la cui formulazione è estremamente difficile — in un chiarimento che serva di guida nell'interpretazione della legge. Altrimenti rischiamo di complicare invece di semplificare.

MICELI. Proporrei che l'articolo 17 fosse così formulato: « L'affitto a coltivatore diretto si estende a tutte le coltivazioni del fondo », con la soppressione della seconda parte del primo comma e con l'aggiunta del secondo comma: « La disposizione del comma precedente non si applica agli affitti di pascolo, di terreni alberati o di boschi ».

Tutti abbiamo convenuto che la separazione del soprassuolo nell'affitto è prima di tutto antieconomica, perché bisogna sempre che il coltivatore del fondo, affittuario o colono, abbia uno stimolo alla coltivazione de-

gli alberi; in secondo luogo porta sempre ad inconvenienti, specialmente per i coltivatori diretti (perché questo articolo si riferisce appunto al coltivatore diretto del fondo). Che cosa succede? Su un pezzo di terreno (che, se si tratta d'un coltivatore diretto, dovrebbe essere adeguato alle esigenze lavorative familiari) noi immettiamo per l'utilizzazione dei frutti un altro coltivatore. Quindi quel gettito, già scarso per un solo coltivatore, viene diviso tra due. Ma ci sono altri inconvenienti: finché l'utilizzazione viene fatta dalla stessa persona che coltiva il fondo, viene fatta con una certa razionalità; mentre quando vien fatta da un terzo mandato dal proprietario, si generano molte volte delle divergenze sulle modalità di utilizzazione dei frutti degli alberi.

Quanto alla seconda parte del primo comma, prima di tutto direi che non ci possono essere delle esigenze della produzione che siano in contrasto con l'utilizzazione dei prodotti degli alberi da parte dello stesso coltivatore. Si possono fare delle ipotesi molto avanzate in proposito, ma non credo se ne trovi una convincente. Esigenza della produzione è che la pianta produca molto e che i prodotti della pianta siano bene utilizzati. Questo coincide con l'interesse del coltivatore.

L'inciso del quarto del reddito è un limite al limite. Perché in molti casi l'estensione è piccola, e il coltivatore diretto per integrare le sue attività o va a lavorare come bracciante o ha un'altra utilizzazione delle sue disponibilità di lavoro. Proprio nel fondo da lui locato ci sarebbero possibilità di investire la sua mano d'opera: e questo si vuole escludere.

BONOMI. Ritengo di non poter concordare con quanto proposto dall'onorevole Miceli per una ragione semplicissima: non si può stabilire l'obbligo di concedere sempre alla stessa persona il suolo ed il soprassuolo, se no potrà accadere molte volte che il proprietario piuttosto che dare e l'uno e l'altro non dia né l'uno né l'altro.

Io credo che l'onorevole Miceli non debba avere eccessiva preoccupazione per la seconda parte del primo comma dell'articolo 17, in quanto l'esclusione è limitata a quando la riduzione non sia superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile. Ci possono essere delle esigenze tecniche che possano favorire questa esclusione: se per esempio in terreno nudo io intendo impiantare una nuova coltura, per la quale è necessario che la conduzione sia fatta con criteri tecnici tali che spesso il coltivatore diretto affittuario del nudo suolo può non avere. Perché una cosa è l'investimento della mano d'opera (e nulla vieta al coltivatore diretto di lavorare nello stesso fondo da lui tenuto); un'altra cosa è la tecnica colturale.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Miceli propone la soppressione della seconda parte del primo comma (eccezione all'obbligo di affitto di tutte le coltivazioni). Questa eccezione è stata discussa ampiamente in sede referente, quando abbiamo formulato questo articolo in base al testo ministeriale, ed un analogo obbligo ed una analoga eccezione abbiamo stabilito per i contratti di compartecipazione: anche per questi abbiamo proibito la concessione separata del suolo e del soprassuolo, salvo l'eccezione analoga a quella formulata). Questa eccezione si applica specialmente all'Italia meridionale, dove esiste la consuetudine della conduzione separata del suolo e del soprassuolo, che è fonte di sfruttamento e di danno per il contadino e può essere anche di danno per la produzione.

Però questa consuetudine ha anche dei fondamenti di natura tecnica, come quello ricordato dall'onorevole Bonomi. Se rompiamo questa consuetudine in maniera netta e rigida noi andiamo incontro all'inconveniente veramente grave che i proprietari cesseranno di dare in affitto e suolo e soprassuolo rimarranno effettivamente incolti, con danno della produzione e danno degli stessi contadini.

Quindi, per queste considerazioni, sono favorevole alla conservazione di questo secondo periodo del comma, come, in genere, di tutta la formulazione che la Commissione ha dato all'articolo 17.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il testo della Commissione riproduce il testo ministeriale e quindi con qualche modifica io ritengo che convenga conservarlo.

Le ipotesi che consideriamo in questo testo sono ipotesi marginali, ma sono ipotesi che hanno una loro realtà e che hanno una loro importanza.

Altre ipotesi possiamo considerare; l'ipotesi, per esempio, di talune colture ortofrutticole, colture floreali sotto impianti arborei che rappresentano una piccola parte, naturalmente, della complessa produzione del fondo, ma che non possono, per la loro stessa natura tecnica, essere affidate all'affittuario del fondo, che non ha specifica competenza.

Vi può essere altresì l'ipotesi che il proprietario si voglia conservare una parte del fondo per proprio uso domestico.

Ho l'impressione che con l'emendamento Miceli si finisca con lo scoraggiare l'affitto a coltivatore diretto. Abbiamo questo interesse? No. Ed allora non proteggiamolo troppo, per-

ché finiremmo con l'eliminarlo. Si tratterà, quindi, di permettere quelle coltivazioni secondarie che non raggiungano un quarto della produzione totale e che corrispondano anche a particolari esigenze tecniche.

Per questa ragione, pur riguardando questo comma ipotesi marginali, ritengo che debba essere mantenuto.

Il secondo comma non ha dato luogo ad obiezioni e quindi non dovrò fare alcuna osservazione.

Concludo proponendo l'approvazione dell'intero articolo così come è formulato.

BENVENUTI. Non insisto, dopo i chiarimenti ricevuti, sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Il primo comma di questo articolo 17 sarà votato per divisione; poi voteremo il secondo comma.

Pongo in votazione il primo periodo dell'articolo:

« L'affitto a coltivatore diretto si estende a tutte le coltivazioni del fondo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo periodo:

« L'esclusione dal contratto di talune colture è consentita solo se risponda a particolari esigenze della produzione e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma:

« La disposizione del comma precedente non si applica agli affitti di pascolo di terreni alberati o di boschi ».

(*È approvato*).

L'articolo 17 risulta così interamente approvato nel testo della Commissione.

L'articolo 18 è stato approvato in Assemblea. Passiamo pertanto all'articolo 19:

(*Indennità nei casi di miglioramenti*).

« L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti, sempre che questi sussistano alla fine dell'affitto, ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore del fondo, dedotto l'incremento del reddito conseguito ai miglioramenti.

« L'indennità non può essere superiore al terzo dell'ammontare complessivo del corrispettivo per l'intera durata dell'affitto, prevista nel contratto.

« Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale dell'indennità, ordinando, se del caso, la prestazione di idonee garanzie; salvo diverso accordo delle parti, il pagamento non può essere frazionato per un tempo eccedente i sei anni ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20:

(*Canone nel caso di miglioramenti eseguiti dal proprietario*).

« Il locatore che ha eseguito i miglioramenti ha diritto di aumentare il canone in proporzione dell'incremento del reddito fondiario che ne è derivato, tenuto conto degli eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici, con decorrenza dal tempo in cui l'incremento si è verificato ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21:

(*Miglioramenti eseguiti da affittuario coltivatore diretto*).

« In caso di affitto a coltivatore diretto, se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, ha diritto ad una indennità per il miglioramento apportato.

« Se non interviene accordo tra le parti la determinazione dell'indennità è fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che può risentire l'affittuario per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti.

« L'indennità dovuta all'affittuario coltivatore diretto, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 19, non può superare il terzo dell'affitto dovuto per tutta la durata del contratto.

« L'affittuario può chiedere che l'indennità in misura non superiore a un terzo del canone gli venga corrisposta alla fine di ciascuna annata agraria, nella quale i miglioramenti sono stati eseguiti, previo accertamento della sussistenza di essi ».

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Gui, del seguente tenore:

« *Sostituire in tutto l'articolo alla parola*: giudice, *le parole*: la sezione specializzata ».

L'onorevole Gui ha facoltà di svolgerlo.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Rinunzio a svolgerlo, facendo osservare che si tratta di un chiarimento di carattere formale, che è già stato accettato per altri articoli.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole all'emendamento Gui.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Gui.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21 così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22:

(*Caso fortuito*).

« Nel caso di affitto a coltivatore diretto, l'affittuario ha diritto alla riduzione del canone a norma degli articoli 1635 e 1636 del Codice civile quando la perdita per caso fortuito sia superiore ad un terzo dei frutti del fondo ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23:

(*Assunzione del rischio per caso fortuito*).

« L'assunzione del rischio per i casi fortuiti ordinari a norma dell'articolo 1637 del Codice civile da parte dell'affittuario coltivatore diretto deve risultare da prova scritta. Essa non può eccedere la metà della perdita verificatasi, restando fermo per l'affittuario il diritto alla riduzione del canone a norma dell'articolo precedente quando la perdita sia superiore alla metà dei frutti del fondo ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24:

(*Morte dell'affittuario*).

« Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, i suoi eredi possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata al locatore con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso.

« Uguale diritto spetta al locatore, ma la disdetta non avrà effetto che con la fine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stata comunicata, e sempreché il disdettante dimostri che gli eredi siano inadempienti alle obbligazioni contrattuali con riguardo alla buona conduzione del fondo e agli altri patti ».

Vi è un emendamento degli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone, del seguente tenore:

« In caso di morte dell'affittuario diretto coltivatore, del mezzadro o del colono, il contratto si trasferisce alla famiglia coltivatrice, che designerà il proprio rappresentante.

« Gli articoli 1650, 1653, 2158, 2159, 2168, 2179, 2180 del Codice civile sono soppressi ».

MICELI. Lo svolgerò io brevemente: a prescindere dagli articoli del Codice civile citati, lo spirito dell'emendamento è evidente, cioè che in caso di morte dell'affittuario (lasciamo stare le altre categorie) il contratto si deve trasferire alla famiglia coltivatrice, che designa il proprio rappresentante.

Penso che se nel caso di morte del concedente, nella mezzadria, possa essere discussa la questione, perché può darsi che l'erede non abbia la possibilità o la capacità di sostituirsi nella mezzadria a colui che è morto; nell'ipotesi di affitto non vi dovrebbe essere alcun motivo per non far continuare il contratto di affitto in caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, perché il proprietario ha diritto ad avere quel determinato canone di affitto o in natura o in denaro, e quindi non gli interessa che sia un affittuario piuttosto che un altro a pagarglielo.

Per queste ragioni, penso che l'emendamento debba essere accolto.

ZANFAGNINI. Mi sembra che si debba distinguere a seconda che si tratti di mezzadria o di affittanza. Il contratto di mezzadria è fatto tra il concedente e la famiglia colonica: in questo caso va da sé che, morendo il capo della famiglia colonica, gli subentra colui che sarà designato dalla famiglia stessa come capo. Perciò mi sembra che questo caso non debba essere regolato dalla legge poiché anche attualmente il contratto continua, nell'ipotesi di decesso del capo della famiglia mezzadrile, con la famiglia mezzadrile la quale provvede a nominarsi il nuovo capo famiglia. Essendo così salvaguardata dalla legislazione vigente la continuità del contratto a favore della famiglia, non mi pare che sia da stabilire una nuova norma su questo punto.

Però, questo concetto della famiglia non può essere addotto nel caso dell'affittanza, perché il contratto di affitto non viene fatto con la famiglia ma con l'affittuario. Quindi, se muore l'affittuario chi è che gli succede secondo l'ordinamento giuridico positivo? Subentrano gli eredi, quasi sempre e generalmente i congiunti: i figli o la moglie.

Perciò nel caso di morte dell'affittuario subentrano, ripeto, gli eredi perché il rapporto di affittanza è un rapporto patrimoniale e non è un rapporto di fiducia come il mandato, per cui morendo il contraente si estingue il contratto. Nel rapporto di affittanza il contratto continua, dopo la morte dell'affittuario, con i suoi eredi. Mi pare perciò che gli interessi dei familiari dell'affittuario siano salvaguardati dall'articolo 1627 del Codice civile. Io trovo giusta la impostazione del Codice perché non si ha un contratto di locazione, bensì un contratto di affittanza, cioè di una cosa produttiva. Quindi, il Codice giustamente dice che deve essere data facoltà all'una o all'altra parte di recedere dal rapporto giuridico.

LOPARDI. Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Miceli in quanto a me pare che, con la facoltà che ha il proprietario di disdettare gli eredi, si venga a frustrare per questa parte ed in questo caso lo spirito della legge che stiamo approvando.

Credo perciò che si possa stabilire il principio che, almeno nel caso in cui gli eredi abbiano dato sicuro affidamento di sapere e di poter coltivare il fondo, si possa e si debba concedere loro il diritto di rimanere. Se in ipotesi il figlio o uno dei figli eredi dia la stessa garanzia di solvibilità che poteva dare il padre per la buona coltivazione del fondo, egli deve avere il diritto a subentrare al padre defunto.

PALAZZOLO. A me pare che la norma del Codice civile risponda esattamente anche agli interessi delle parti. Se le parti avranno interesse a continuare il contratto, perché si riconoscono vicendevolmente capaci, questo rapporto di locazione continuerà e non vi sarà il bisogno di scioglierlo.

Quindi, io chiedo che siano mantenute in vigore le norme del Codice civile, respingendo l'emendamento Miceli.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. I colleghi potranno subito rilevare che mentre nell'articolo 24 che è al nostro esame si considera il caso della morte dell'affittuario, con l'emendamento Grifone, Miceli ed altri si considera il caso di morte dell'affittuario diretto coltivatore, del mezzadro o del colono; cioè si tratta di una questione di carattere generale.

Tuttavia è vero che vi è stata una esplicita riserva, allorché abbiamo parlato della mezzadria, di non affrontare la questione dell'eventuale morte del mezzadro poiché questa questione sarebbe stata affrontata in sede generale. Comunque, possiamo discutere questo problema sia per la parte che riguarda la mezzadria sia per quella dell'affittanza.

Come giustamente ha detto l'onorevole Zanfagnini, nel caso della mezzadria la questione non si pone, perché è già prevista dal Codice civile (nulla esiste in questa legge che contrasti con le disposizioni del Codice civile) perché il contratto non si risolve e viene rinnovato, salvo la giusta causa. Quindi, sotto questo aspetto l'emendamento Grifone è superfluo e complica le cose.

Vediamo il caso della morte dell'affittuario nel corso del contratto e prima della scadenza del medesimo. Il Codice dice che nel caso di morte dell'affittuario le due parti possono recedere liberamente dal contratto: o gli eredi o il concedente possono disdettare, salvo un termine per l'effettuazione di questa disdetta. In questo caso dunque il Codice non prevede la continuazione del contratto, ma anzi prevede un'amplissima libertà alle due parti per far cessare il contratto medesimo.

Ora, nel testo della Commissione è detto: « Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, i suoi eredi possono (se non vogliono continuare sono liberi di farlo) entro tre mesi dalla morte recedere dal contratto, ecc. Uguale diritto spetta al locatore, ma (ed ecco la limitazione) la disdetta non avrà effetto che con la fine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stata comunicata, e sempreché il disdettante dimostri che gli eredi siano inadempienti alle obbligazioni contrattuali con riguardo alla buona conduzione del fondo e agli altri patti ». Quest'ultima è un'altra limitazione, nei confronti del Codice, che rende praticamente superfluo l'emendamento Grifone per quanto si riferisce all'affittuario, perché ne sodisfa le esigenze. Però, pone a questa esigenza una limitazione che a me pare non possa essere in alcun modo negata; cioè che se gli eredi, i quali hanno la possibilità di continuare il contratto succedendo all'affittuario morto, dimostrano, in quella parte dell'anno che passa tra la morte e l'eventuale disdetta, di essere inadempienti, evidentemente non si può consentire che debbano continuare nel contratto beneficiando non soltanto della continuazione del contratto in corso, ma an-

che delle rinnovazioni previste col sistema della giusta causa.

Per queste ragioni l'emendamento Grifone non può essere accolto ed è preferibile il testo della Commissione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il testo della Commissione ha reso più sicura l'applicazione del principio già contenuto nel testo del disegno di legge, in quanto mentre in esso si chiedeva in sostanza una prova agli eredi dell'affittuario, qui l'onere della prova è addossata al disdettante. Quindi noi abbiamo un miglioramento a favore dell'affittuario.

L'articolo 24 nel testo attuale mi pare che differisca dall'emendamento Grifone sostanzialmente perché non estende l'applicazione della giusta causa.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Nel corso del contratto noi dovremo invocare le cause valevoli per la risoluzione di un contratto in corso.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io ho parlato di due cose: risoluzione e giusta causa. L'ipotesi dell'articolo 24 è la ipotesi di risoluzione. Ora questa voi non la potete escludere, mentre con questa interpretazione voi la escludete. Mi pare assurdo volerla escludere solamente perché è morto il locatore e subentrano gli eredi. Se questi sono inadempienti il contratto non può continuare con loro.

Vediamo l'altra ipotesi: il locatore che vuole escludere gli affittuari. L'unica ipotesi è quella che vi sia inadempienza, altrimenti il contratto continua.

MICELI. Nel corso del contratto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma se c'è inadempienza, non sarà in ogni momento. Forse la formula di disdetta non sarà molto logica. Ma il contratto continua. Vi è un solo caso di risoluzione del contratto stesso.

O avete voluto dire qualcosa che non risulta dall'emendamento, e allora non possiamo accettarlo; o avete voluto dire quello che risulta dal vostro testo, e allora questo qualcosa è già contenuto nel testo della Commissione.

LOPARDI. Dopo le dichiarazioni del Ministro mi pare che la cosa migliore sia mantenere il testo della Commissione. Pertanto non voterò l'emendamento Miceli.

ZANFAGNINI. Non posso votare a favore dell'emendamento Miceli perché al concetto di mezzadro sostituisce quello di famiglia mezzadrile, cosa che non si può accettare, dal punto di vista giuridico, in tema di affittanza. In secondo luogo mi sembra preferibile la dizione del testo della Commissione, e non ritengo affatto pleonastica l'aggiunta « e sempreché il disdettante dimostri che gli eredi siano inadempienti alle obbligazioni contrattuali » ma ritengo anzi che costituisca un miglioramento ulteriore rispetto al testo ministeriale, perché in sostanza ci dice che per poter sfrattare l'affittuario non si richiede soltanto una manifestazione di volontà del locatore, come era nel testo ministeriale, ma qualche cosa di più: che il disdettante dimostri la inettitudine degli eredi alla buona conduzione del fondo. Si tratta dunque di quel caso di giusta causa che opera per impedire la rinnovazione del contratto. Qui invece è adottato per impedire al locatore di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto nel caso di morte dell'affittuario.

Mi sembra che il testo della Commissione debba riscuotere la nostra approvazione e non si debba confondere questo caso di giusta causa con l'inadempienza vera e propria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI